I Circoli Privati

Sorvegliabilità dei locali di somministrazione

L'art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 stabilisce che l'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. Il comma Il comma 8, lettera c) del citato art. 64 inoltre prevede la decadenza dell'autorizzazione quando viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, salvo che il titolare, espressamente diffidato dall'amministrazione competente, non ripristini entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.

Da queste disposizioni appare evidente l'importanza che il legislatore riserva alla sorvegliabilità dei locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in quanto la sorvegliabilità:

- * è un requisito indispensabile per l'apertura e il trasferimento di sede dell'esercizio e requisito necessario per l'ampliamento della superficie di somministrazione;
- deve essere verificata anche qualora non sia possibile accertarla in via preventiva in quanto il sindaco deve riservarsi di verificarne la sussistenza qualora l'interessato non sia in possesso dei locali al momento della richiesta di eventuale autorizzazione alla somministrazione;
- deve sussistere durante l'esercizio dell'attività in quanto, nell'ipotesi che venga meno la rispondenza dei locali a questo requisito, è prevista la decadenza del titolo abilitativo, salvo possibilità di ripristino concessa dall'amministrazione comunale competente.

I criteri di sorvegliabilità sono stati individuati dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, che li ha così suddivisi:

A) sorvegliabilità esterna:

- * i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
- ➤ le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
- in caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

B) caratteristiche delle vie di accesso:

- * nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio:
- ▶ la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

C) sorvegliabilità interna:

✗ le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;

- gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
- in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

D) sorvegliabilità interna nei circoli privati con somministrazione :

- * i locali dei circoli privati (o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande) devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo;
- * detti locali non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- * all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
- ➤ Il decreto n. 564/92, modificato dal d.m. n. 534/94 prevede anche disposizioni transitorie per i locali per i quali era già autorizzata, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (27 febbraio 1993), la somministrazione di alimenti e/o bevande, ed in particolare :
- * i locali già autorizzati alla somministrazione alla data del 27 febbraio 1993 dovevano essere resi conformi entro il 31 ottobre 1994 alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto relativamente alle caratteristiche delle vie d'accesso e alla sorvegliabilità interna (vedi sopra ai punti B e C).
- i circoli privati (o enti)che siano stati autorizzati alla data del 27 febbraio 1993 a somministrare alimenti e/o bevande, entro la data del 31 ottobre 1994, dovevano ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno;
- Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data del 27 febbraio 1993, debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

Da ultimo si segnala che il Ministero dell'interno con parere n. 557/PAS.2641.12000A(17)4(3) del 25 febbraio 2009 ha precisato che l'unica fattispecie per la quale non è applicabile il D.M. n. 564/1992 è quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture ricettive, limitatamente però al caso in cui l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva non invece ad un pubblico indiscriminato. A parere del Ministero le finestre, configurabili come accessi secondari, devono essere ostruite ermeticamente al fine di impedire vie di fuga a chi si trovi all'interno del locale. D'altro canto – osserva il Ministero – "gli artt. 86 e segg. del T.U.L.P.S. e le disposizioni del relativo regolamento di esecuzione pongono una disciplina all'attività di prevenzione di polizia per gli esercizi pubblici, protesa a tutelare le implicazioni che l'esercizio dell'attività stessa ha con l'ordine pubblico da un lato e la sicurezza dei cittadini dall'altro.

La ratio di tali disposizioni per quel che concerne il secondo dei due aspetti sopra citati va ricercata nell'interesso pubblico di tutelare tutti i cittadini che servendosi delle prestazioni dei pubblici esercizi affidano la loro salute e la loro incolumità ai conduttori di questi. Relativamente all'ordine pubblico le disposizioni di pubblica sicurezza tendono invece ad evitare che tali locali divengano abituale ritrovo di persone pregiudicate o sospette. Infatti, la concessione della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. è subordinata all'ottemperanza delle condizioni dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. secondo cui "la licenza può essere rifiutata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate", proprio al fine di consentire che gli agenti e gli ufficiali di P.S. possano in qualsiasi momento controllare i soggetti che si intrattengono all'interno del locale.

E' parimenti noto che la legge 25.8.1991, n. 287 che ha ridisciplinato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'art. 3 impone ai fini del rilascio dell'autorizzazione, che il Sindaco accerti la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.

Consegue, allora, che le non abrogate disposizioni del T.U.L.P.S. e del Regolamento di esecuzione sopra richiamate (art. 86 T.U.L.P.S. e 153 del Regolamento di esecuzione), riferite agli esercizi pubblici e non espressamente abrogate dalla legge n.287/1991, vanno integrate con la disposizione di cui all'art. 3 della stessa legge e con i contenuti dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'Interno (D.M. 17.12.1992, n. 564 e D.M. 5.8.1996, n. 534) che appunto pongono particolari prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande."

Sorvegliabilità dei locali di somministrazione

ILLECITO: esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno n. 564/92 in quanto il locale aveva accesso diretto dalla via pubblica sulla quale apposita insegna ne pubblicizzata l'attività esercitata all'interno

NORMA VIOLATA: art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: n.n. (*)

SANZIONE PECUNIARIA: n.n. (*)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: n.n. (*)

SANZIONE ACCESSORIA: decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo alla somministrazione - prevista dall'art. 64, comma 8, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59; in tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali

AUTORITA' COMPETENTE: sindaco

ATTI DA REDIGERE:

- × verbale di ispezione di esercizio pubblico per sorvegliabilità
- * nota informativa al dirigente ufficio commercio

NOTE OPERATIVE:

(*) All'esercizio dell'attività di somministrazione senza rispettare i criteri di sorvegliabilità non sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 287/91, in quanto il legislatore non ha istituito un obbligo diretto a carico dell'esercente l'attività ma un obbligo a carico del sindaco, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità al momento del rilascio dell'autorizzazione e procedere, ai sensi dell'art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010 alla decadenza della stessa quando viene meno la rispondenza dei locali ai detti requisiti.

II Caso

Durante un controllo di polizia commerciale verificate che un circolo privato, con somministrazione di alimenti e bevande riservata solo ai soci, espone all'esterno del locali un'insegna che pubblicizza l'attività di somministrazione. Redigete gli atti relativi.

Individuazione della procedura

I^ Violazione			
Illecito:	quale presidente del Circolo esercitava l'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci del circolo senza rispettare i criteri di sorvegliabilità, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno n. 564/92, in quanto all'esterno del locali è apposta un'insegna che pubblicizza l'attività di somministrazione		
Norma violata:	art. 64 , comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564		
Sanzione pecuniaria:	n.n.		
Pagamento in misura ridotta:	n.n.		
Devoluzione dei proventi:	n.n.		
Sanzione accessoria:	decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione - art. 64, comma 8, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.		
Autorità competente:	sindaco		
Procedura:	amministrativa		
Atti da redigere:	 verbale di ispezione di esercizio pubblico per sorvegliabilità nota informativa al dirigente ufficio commercio 		

COMUNE DI ______ CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n.			
del			
			Al Sig
			Al 3ig
OGGETTO:	Nota informativa in merito a _		
'anno	il giorno	del mese di	alle ore
noi sottoscr	itti	der mese di	in merito a quanto indicato in
D!t			
i quanto so	opra si da atto per doverosa con	oscenza e per quanto di competer	12a.
Allegati:			
1)			
·) 2)			
•			
		Clippopri	ratari
		Gli accert	atori
			

Verbale di Ispezione di esercizio per attività di somministrazione per sorvegliabilità

	COMUNE DI
	CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Prot.n.	<u>_</u>
del	_

VERBALE DI ISPEZIONE DI ESERCIZIO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE PER SORVEGLIABILITA' (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)

L'anno	il giorno		del mese di	alle ore _	ir
località	via		n	Comune di	Provincia
di	noi sottoscritti _			abbiamo esegu	iito ispezione di un
	lico per il seguente motiv				
Durante l'ispez	zione eseguita alla preser il	ıza del sig. : ₋			nato a
	il	residente a		via	n
identificato c	on	_ n	rilasciata	ı da	in data
	in qualità di calità			_, abbiamo rilevato qua	nto segue:
Ubicazione: Lo	calità	via			n
Denominazion	e dell'esercizio pubblico:				
Titolare dell'e	sercizio pubblico: Sig			nato a	i
	_ residente a				
Requisito profe	essionale :				
Autorizzazione	e / SCIA :				
Giorno di chius	sura:				
Orario dell'ese	rcizio:				
Registrazione S	Sanitaria:				
Corso Alimenta	aristi:				
Altre autorizza	zioni rilasciate:				
		CRITERI	SORVEGLIABILITA'		
	esterna (art. 2 d.m. n. 56 e d'uscita:				
Accesso da luc	ogo pubblico:				
Accesso ad ab	itazioni private:				
Visibilità acces	so per locali seminterrati				
Visibilità esteri	na per locali sopraelevati				
	e delle vie di accesso (art. all'ingresso o all'uscita: _		•		
Apertura all'es	terno porte di accesso: _				

Sorvegliabilità interna (art.3 d.m. 562/92): Accessibilità immediata locali interni:	
Individuabilità locali interni non aperti al pubblico:	
Identificabilità accessi a vani interni:	
Identificabilità vie d'uscita:	
Circoli privati - Enti (art. 4 d.m. 562/92): Ubicazione all'interno della struttura adibita a sede:	
Accesso dall'esterno:	
Apposizione targhe, insegne o altre indicazioni all'esterno c	della struttura:
All'interno dell'esercizio era presente il titolare siglocali al quale è stata contestata violazione dell'art. 3, con del d.m. n. 564/92 per esercizio di attività di somministraz in quanto	nma 1, della legge n. 287/91, e all'arti ione in locali non rispondenti ai criteri di sorvegliabilità
in quanto è sta somministrazione ai criteri di sorvegliabilità comporta la re Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore del	voca dell'autorizzazione. che previa lettura e conferma viene sottoscritto
L'Intervenuto	I Verbalizzanti